

Quesito n. 1 pervenuto il 26.08.2014

Le sottoscritte società

–

–

premessi

– che per la partecipazione all'Appalto e alla realizzazione dell'opera, le parti ritengono opportuna un'organizzazione comune delle attività relative alle operazioni conseguenti;

– che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all'appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione, tra loro, di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 e 37 del Decreto legislativo n. 163/2006, nelle prossime settimane e, comunque, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura di Appalto di cui in oggetto entro i termini previsti dal bando;

– che a quella delle due sottoscritte imprese che sarà indicata come futura mandataria dell'ATI verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d'appalto in nome e per conto proprio e della mandante, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dall'Appalto anche dopo il collaudo dei lavori. Allo stato, tuttavia, in attesa della costituzione dell'ATI, le sottoscritte non sanno ancora quale delle due società verrà effettivamente nominata mandataria nell'ambito dell'ATI;

– che, in base all'art. 2 del disciplinare di gara, è fatto obbligo ai Concorrenti, interessati a partecipare alla procedura di Appalto, di effettuare un sopralluogo alle aree interessate all'effettuazione dell'Appalto, sopralluogo cui saranno ammessi esclusivamente i legali rappresentanti dell'impresa che sarà nominata capogruppo.

Tutto ciò premesso

le sottoscritte Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del disciplinare di gara richiedono a chiarimento se, nel caso di specie, in attesa della costituzione, tra loro, dell'ATI, come sopra indicato e, in ogni caso, della definizione di quale delle sottoscritte società sarà nominata impresa capogruppo dell'ATI, la richiesta di sopralluogo, ai sensi dell'art. 2 del disciplinare di gara, potrà essere inviata congiuntamente da e, ovvero con quali differenti modalità.

Risposta al quesito n. 1:

Al fine di adempiere a quanto indicato nel punto 2 del disciplinare di gara, al sopralluogo sarà necessaria la presenza dei Legali Rappresentanti di entrambe le imprese che intendono costituire l'A.T.I., o personale dipendente munito di apposita delega rilasciata dai rispettivi Legali Rappresentanti con le modalità indicate nel medesimo punto del disciplinare di gara.

Si precisa che al termine del sopralluogo verrà rilasciato un unico verbale in originale e che lo stesso dovrà essere sottoscritto da entrambi i rappresentanti delle suddette imprese.

Quesito n. 2 pervenuto il 18.09.2014

Le sottoscritte società

-

-

per loro e per conto della loro costituenda Associazione Temporanea di Imprese concorrenti, in corso di registrazione, per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, sono a porgere le seguenti richieste di chiarimento:
QUESITO 1

Facciamo riferimento all'art. 6.1 pag 12 e ss. del Contratto Tipo di Appalto pubblicato unitamente al testo del Bando e Disciplinare di Gara. Si chiede se la contabilizzazione della fornitura, alla luce della effettiva determinazione dei singoli valori di fornitura/lavori relativi ad ognuna delle diverse fasi (milestones/stati avanzamento lavori) ivi dettagliatamente indicati. In particolare si richiede se la percentuale di allocazione del valore complessivo della fornitura ivi indicato ai fini della contabilizzazione della stessa fornitura, possa essere modificata in considerazione di quanto sopra.

QUESITO 2

Si fa riferimento all'articolo 4.3 Capacità tecnica del Disciplinare di Gara. In particolare, si chiede di voler chiarire il significato esatto del requisito richiesto all'art. 4.3.3 del Disciplinare, ove si precisa che il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione richiesta, relativa alla categoria OS3 e classifica VI, in caso di partecipazione in A.T.I. "dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento nella misura prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 92 D.P.R. 207/010". Le scriventi società, nella fattispecie, intendono partecipare alla gara in ATI composta da due sole società, di cui una, la mandataria deputata, possiede la qualificazione in categoria OS3 e classifica VI, mentre l'altra, la mandante deputata, possiede la qualificazione in categoria OS3 e classifica V. Considerato che il comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 prevede espressamente che per i raggruppamenti di tipo orizzontale (quale quello che sarà costituito tra le scriventi) i requisiti di qualificazione ... tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola debbono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria e la restante percentuale dalle altre imprese, ciascuna nella misura minima del 10% e che è pure ivi previsto che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato, si chiede come tale previsione si raccordi con la previsione del Disciplinare di soddisfacimento del requisito tecnico, in caso di ATI, complessivamente dal raggruppamento.

Si fornisce, per migliore precisione, un esempio pratico: ATI orizzontale partecipata al 60% da mandante con qualificazione in categoria OS3 e classifica V ed al 40% da mandataria con qualificazione in categoria OS3 e classifica VI. Le percentuali di partecipazione all'ATI rispecchiano le rispettive quote di esecuzione dei lavori. sarebbe rispettato, in tale caso, il requisito previsto dall'art. 4.3.3 del Disciplinare di Gara, atteso che la classifica in VI è posseduta dalla mandataria che, pertanto, assume in sede di offerta, i requisiti tecnico-organizzativi in misura percentuale superiore rispetto alla mandante pur nel rispetto del limite minimo del 40% e che,

complessivamente, l'ATI orizzontale soddisfa, quindi, il requisito di cui all'art. 4.3.3 del Disciplinare di gara?

QUESITO 3

Si fa riferimento all'art. 4.3 Capacità Tecnica del Disciplinare di gara. in particolare, si chiede di voler chiarire il significato esatto del requisito richiesto dall'art. 4.3.1 del Disciplinare, ove si precisa che il requisito relativo all'esecuzione delle forniture di sistemi di rivelazione e spegnimento incendi nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando, con le caratteristiche di valore ivi riportate, debbano essere possedute, in caso di ATI, in misura "maggioritaria" dalla mandataria. Si richiede di voler chiarire quale sia l'interpretazione da assegnare alla locuzione "in misura maggioritaria" nel caso di specie.

QUESITO 4

Con riferimento al disciplinare di gara Subelemento T1.c Adozione fibra ottica nelle gallerie delle barriere per i sistemi di rivelazione incendi si chiede di confermare se:

- Tale soluzione tecnica deve essere applicata solo nelle gallerie dei cassoni di barriera o deve essere estesa anche ai tunnel di collegamento tra gli edifici in quanto utilizzano lo stesso sistema di rivelazione a cavo termosensibile.
- Nel caso in cui questa soluzione alternativa con fibra ottica fosse economicamente più svantaggiosa rispetto alla soluzione con cavo termosensibile, si chiede di confermare se al fine dell'aggiudicazione del punteggio tecnico relativo (punti 6) è necessario considerare questa soluzione alternativa inclusa nel prezzo finale che verrà presentato o se dovrà essere indicato separatamente un "extraprezzo" relativo alla soluzione in fibra ottica rispetto a quella a cavo termosensibile.

QUESITO 5

Confrontando i documenti di gara, in dettaglio il documento COMPUTO METRICO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE MV100P-PE-GFQ-Q102-18-CO con i documenti "SCHEMA A BLOCCHI" (revisione pubblicata il 29 agosto 2014) e i "DISEGNI" (revisione pubblicata il 29 agosto 2014), si riscontra una discordanza di informazioni riguardante quantità e tipologie di apparecchiature (per citare alcuni esempi: negli "SCHEMA A BLOCCHI" e nei "DISEGNI" sono riportati RIVELATORI DI TEMPERATURA INDIRIZZABILE, TRASMETTITORE PT100, AVVISTATORE OTTICO BLU... che non compaiono nel COMPUTO METRICO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE). Si richiede, pertanto, di chiarire se devono essere incluse nello scopo di fornitura e d'installazione tutte le apparecchiature riportate nei documenti pubblicati il 29 agosto 2014, con l'esclusione delle apparecchiature ed attività citate sia nelle note dei suddetti documenti che nella MATRICE DI RESPONSABILITÀ MOL150-IY0049-L136.

Risposta al quesito n. 2:

In riferimento a quanto richiesto si precisa che:

QUESITO 1

Non è ammessa alcuna negoziazione delle clausole contrattuali.

QUESITO 2 e QUESITO 3

Il presente appalto è caratterizzato dall'essere un contratto misto di fornitura e lavori, con prevalenza delle prestazioni relative alle forniture. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 163/2006 i concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal bando per ciascuna prestazione sia di fornitura che di lavori.

Qualora il concorrente intenda partecipare in ATI orizzontale costituita da due imprese, per cui tutti i partecipanti all'ATI assumono sia prestazioni relative alle forniture che prestazioni relative ai lavori, la capogruppo dovrà possedere i requisiti sia per le forniture che per i lavori, per almeno il 50% più uno rispetto alla mandante.

Qualora invece il concorrente intenda partecipare in ATI mista verticale, per cui le prestazioni relative alle forniture sono assunte solo dalla mandataria, mentre quelle relative ai lavori vengono suddivise, in sub raggruppamento orizzontale tra la mandataria e la mandante, la mandataria del raggruppamento concorrente dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti indicati dal bando relativamente a tutte le forniture, fermo restando che l'ATI nel suo complesso dovrà altresì dimostrare il possesso degli altri requisiti relativamente ai lavori, così come previsto dagli artt. 37 del d.lgs. 163/2006 e 92 del d.P.R. 207/2010, con la precisazione che, nell'ambito del sub raggruppamento che verrebbe ad assumere le prestazioni di lavori – considerato che queste ultime prestazioni assumono carattere secondario rispetto a quelle relative alle forniture – il soggetto qualificato mandatario del sub raggruppamento (ferma restando l'applicazione delle percentuali di cui ai citati artt. 37 del d.lgs. 163/2006 e 92 del d.P.R. 207/2010), potrebbe essere in astratto diverso da quello che assume la veste di Capogruppo dell'intero raggruppamento concorrente. Si rammenta che in ogni ipotesi di partecipazione in ATI (orizzontale, verticale e/o mista) i concorrenti sono tenuti a dichiararne la natura e la composizione.

QUESITO 4

- Essendo un criterio premiante, tale soluzione può essere proposta dall'offerente per l'applicazione nelle gallerie dei cassoni di barriera.

Il punteggio viene assegnato, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, solamente a chi presenta tale proposta migliorativa nelle gallerie dei cassoni di barriera.

L'eventuale estensione da parte dell'offerente di tale soluzione anche all'interno dei tunnel di collegamento tra gli edifici, in modo da uniformare i sistemi, è auspicabile ma non potrà dar luogo ad alcuna assegnazione ulteriore di punteggio.

- In ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione del punteggio tecnico relativo (6 punti), la soluzione

proposta verrà considerata come completamente remunerata nel prezzo finale che verrà presentato.

Non dovrà essere indicato separatamente alcun "extraprezzo" relativo alla soluzione in fibra ottica rispetto a quella a cavo termosensibile.

QUESITO 5

Confermiamo che devono essere incluse, nello scopo di fornitura e d'installazione, tutte le apparecchiature riportate nei documenti pubblicati il 29 agosto 2014, con l'esclusione delle apparecchiature ed attività citate sia

nelle note dei suddetti documenti che nella MATRICE DI RESPONSABILITA' MOL150-IY0049-L136.

Il documento COMPUTO METRICO ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE MV100P-PE-GFQ-0102-18-C0 deve essere considerato puramente indicativo come peraltro è evidenziato a pagina 3 del documento stesso che cita: "Il presente computo metrico è puramente indicativo e non ha valore contrattuale. I concorrenti sono tenuti a verificarne l'adeguatezza sulla base delle prescrizioni minime previste dalle specifiche di progetto."

Quesito n. 3 pervenuto il 30.09.2014

Il sottoscritto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa chiede:

- 1- l'importo dei lavori di installazione a base di gara, come riportato al punto 1.3 del Disciplinare di gara, è di € 6.000.000,00; a tal proposito un'ATI tra due società aventi OS3 IVbis e OG11 IV può partecipare?
- 2- al punto 4.3.1 del Disciplinare di gara è specificato che un requisito necessario per la partecipazione è "di aver eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara la fornitura di sistemi di rivelazione incendi per un importo cumulativo almeno pari € 8.400.000,00"; se due società partecipano in ATI e una delle due negli ultimi 3 anni ha fatto forniture di sistemi di rivelazione incendi per € 4.000.000,00 mentre l'altra ha realizzato forniture in opera di impianti di rivelazione incendi per un totale di € 12.000.000,00 dei quali € 4.400.000,00 sono di fornitura degli impianti stessi; queste due società soddisfano il requisito 4.3.1 riportato nel Disciplinare?
- 3- al punto 4.3.1 del Disciplinare di gara è esplicitato che il requisito di capacità tecnica, in caso di ATI, deve essere posseduto cumulativamente dagli operatori che costituiscono il raggruppamento, fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; vuol dire che la capogruppo, indipendentemente dal numero delle società facenti parte dell'ATI, deve possedere almeno il 51% del requisito? Oppure se partecipa per esempio con un'ATI costituita da 3 società la ripartizione del suddetto requisito tecnico può essere 40% per la capogruppo e 30% per le due mandanti?

Risposta al quesito n. 3:

Quesito 1

Con riferimento al quesito n. 1, si rappresenta che qualora l'ATI fosse costituita dalle due imprese nel modo indicato nel quesito, l'ATI si qualificherebbe come ATI orizzontale (per le prestazioni relative ai lavori) nell'ambito della quale le lavorazioni della categoria OS3 verrebbero assunte da ambedue le imprese. Pertanto, in tale ipotesi, l'ATI risulterebbe qualificata qualora la quota delle lavorazioni assunta dalla mandataria sia almeno del 50%+1 rispetto a quella assunta dalla mandante, nel rispetto delle classifiche possedute da ciascuna delle partecipanti all'ATI.

Quesito 2

Con riferimento al quesito n. 2, si rappresenta che saranno idonee a raggiungere il requisito di cui al punto 4.3.1. del disciplinare le sole attività di fornitura eseguite dal concorrente. Pertanto, qualora dette attività fossero poste in essere unitamente a lavorazioni di posa in opera, l'importo da indicare sarà esclusivamente quello delle forniture, scorporando la quota parte relativa ai lavori. Alla luce di quanto sopra, si conferma che nell'ipotesi indicata l'ATI soddisferebbe il requisito di che trattasi, ferma restando la necessità che, trattandosi di ATI orizzontale per la parte forniture) costituita da due sole imprese, l'impresa che verrà qualificata come mandataria dovrà dimostrare il requisito di che trattasi in misura almeno pari al 50%+1 rispetto alla mandante.

Quesito 3

Con riferimento al quesito n. 3, si conferma che in caso di ATI costituita da tre società la ripartizione del requisito tecnico potrà essere del 40% per la capogruppo mandataria e del 30% per le due mandanti.

Quesito n. 4 pervenuto il 3.10.2014

QUESITO 1:

Con riferimento al punto 4.3.1 del disciplinare di gara, laddove si afferma che il possesso del requisito sarà soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante mediante la richiesta all'impresa di produrre il/i certificato/i di buona esecuzione della/e fornitura/e rilasciato/i dai committenti, riportanti le tipologie degli impianti, l'importo della fornitura e il periodo di esecuzione del contratto, si chiede:

tenuto conto che l'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006 ("Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi") prevede al comma 1, lettera a), che negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante la "presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente", si chiede conferma che la sopracitata prescrizione di cui al punto 4.3.1 del disciplinare, possa essere soddisfatta, con riferimento a servizi e forniture svolti nei confronti di committenti privati, mediante la presentazione di copia resa conforme all'originale dei contratti di fornitura e delle relative fatture quietanzate.

QUESITO 2:

Con riferimento al punto 4.3.1 del disciplinare di gara, si richiede di confermare che il periodo di esecuzione delle forniture oggetto di fatturato specifico si riferisca ai tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando (luglio 2011-luglio 2014).

QUESITO 3:

Con riferimento al punto 7 lettera 19) del disciplinare di gara ("Avvalimento"), si richiede di confermare che, per il soddisfacimento del requisito richiesto al punto 4.3.1 del medesimo documento, il concorrente possa avvalersi di più di un'impresa ausiliaria.

QUESITO 4:

Con riferimento ai punti 7 lettera 19) del disciplinare di gara ("Avvalimento") e 4.3.1 del medesimo documento, si richiede conferma che nell'ipotesi di partecipazione alla gara sotto forma di costituenda ATI orizzontale, l'impresa designata mandataria possa avvalersi, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al punto 4.3.1 del disciplinare, dei requisiti posseduti dalla/e impresa/e mandante/i in misura sovrabbondante rispetto a quanto richiesto all'impresa mandante stessa ai fini della partecipazione alla gara, tramite ricorso all'istituto dell'avvalimento interno all'ATI.

Risposta al quesito n. 4:

In merito alle vostre richieste si precisa che:

QUESITO n. 1:

Si conferma che, in fase di gara, il possesso del requisito di cui trattasi di cui al punto 4.3.1 del disciplinare di gara dovrà essere oggetto di autodichiarazione conformemente a quanto previsto all'art. 7.1 n. 4) del disciplinare. Nella successiva fase di dimostrazione del possesso del requisito autodichiarato – e, pertanto, all'esito del sorteggio di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ovvero all'esito della aggiudicazione provvisoria o in caso di concorrente risultato secondo graduato ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 – potranno essere presentate copie rese conformi all'originale dei contratti di fornitura e delle relative fatture quietanzate.

QUESITO n. 2:

Si conferma che potranno concorrere al raggiungimento del requisito di cui trattasi le forniture eseguite nel corso del periodo tra l'1 agosto 2011 e l'1 agosto 2014, data di pubblicazione del bando.

QUESITO n. 3:

Si conferma, anche in considerazione di quanto precisato dall'AVCP con determinazione n. 2/2012 in tema di avvalimento negli appalti di fornitura, che per il raggiungimento del requisito di cui al punto 4.3.1 del disciplinare, i concorrenti potranno avvalersi di più di un'impresa ausiliaria.

QUESITO n. 4

Si conferma che per la dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 4.3.1. del disciplinare di gara, è ammesso l'avvalimento interno all'ATI fermo restando che la mandante- ausiliaria – una volta spogliata dei requisiti oggetto di avvalimento – sia in possesso comunque dell'intera quota richiesta dal disciplinare di gara per detto soggetto. Si precisa, inoltre, che anche in caso di ricorso all'avvalimento interno in ATI, sarà necessario produrre tutta la documentazione prevista al punto 7.1 n. 19) del disciplinare di gara.

Quesito n. 5 pervenuto il 21.10.2014

1. Si chiede se le serrande tagliafuoco collegate al sistema di rivelazione incendi devono essere alimentate dal sistema di rivelazione incendi stesso o se vengono alimentate da altre fonti ed il sistema di rivelazione incendi provvede esclusivamente a generare il consenso all'attuazione.
2. Nel caso che le serrande tagliafuoco debbano essere alimentate dal sistema di rivelazione incendi, si chiede di conoscere la tensione di funzionamento e la potenza assorbita dalle stesse.
3. Nel punto 17 delle note in testa agli schemi a blocchi è indicato che i cavi termosensibili sono da posare in tutte le canaline tra loro sovrapposte in ogni galleria; però a pag. 9 dell'elaborato "MV100P-PE-GFS-0101-18-C3 – Impianto rilevazione incendio e Gas Metano – Specifica tecnica.pdf" è indicato che sono da sorvegliare solo le canaline di potenza in media e bassa tensione, cosa che sembra escludere le canaline per segnali. Si chiede pertanto di confermare quali siano le canaline da sorvegliare con cavo termosensibile.
4. Nel doc. "MV100P-PE-GFS-0101-18-C3 – Impianto rilevazione incendio e Gas Metano – Specifica tecnica.pdf", a pag. 25, sono richiesti dei segnalatori ottici per indicare le vie di fuga e piccoli sinottici per indicare l'ubicazione dell'incendio, il tutto alimentato dal sistema di rivelazione. Questi apparati, però, non sono indicati né negli schemi a blocchi né nel computo dei materiali, file "MV100P-PE-GFQ-0102-18-C0 – Computo metrico attività di installazione.pdf". Si chiede se tali apparati debbano essere considerati o meno nella fornitura.
5. Dagli elaborati di gara si evince che il n° di bombole IG55 cap. 80 lt risulta essere n° 450.
Dal documento "MV100P-PE-GFQ-0102-18-C0 – Computo Metrico Attività di Installazione" il numero delle bombole cap. 80 lt risulta essere n° 582.
Dagli elaborati di gara si evince che il n° degli impianti a schiuma cap. 500 lt risulta essere n° 10 e cap. 1500 lt risulta essere n° 1.
Dal documento "MV100P-PE-GFQ-0102-18-C0 – Computo Metrico Attività di Installazione" il n° degli impianti a schiuma cap. 500 lt risulta essere n° 11 e con cap. 1500 lt risulta essere n° 3.
Si chiedono gli esatti quantitativi.

Risposta al quesito n. 5:

In merito alle sue richieste si precisa come segue.

1. Le serrande tagliafuoco, la cui fornitura ed installazione non è in carico all'aggiudicatario della gara in oggetto, sono collegate al sistema di rivelazione incendi.
Esse saranno alimentate da fonti esterne, pertanto il sistema di rivelazione incendi provvede esclusivamente a generare il consenso all'attuazione.
A maggiore chiarimento vedere doc. "MOL150-IY0049-L136 – Matrice delle Responsabilità", Impianto N°1 – Impianto Rivelazione Incendi, pagina 3.
2. Vedere risposta precedente.
3. Si presume che ci si riferisca alla nota 16, pag.3 dei doc. MV100P-PE-NSK-3201-18, MV100P-PE-MFK-3201-18 e MV100P-PE-CFK-3201-18. In

essa si danno indicazioni relative al cavo termosensibile delle passerelle in senso generico: essa non prescrive "in tutte le canaline".

La pag. 9 del doc. "MV100P-PE-GFS-0101-18-C3 – Impianto rilevazione incendio e Gas Metano – Specifica tecnica" precisa che sono da sorvegliare solo le canaline di potenza in media e bassa tensione posizionate nei tunnels e in galleria.

Confermiamo pertanto che le canaline da sorvegliare sono esclusivamente quelle di potenza in media e bassa tensione.

4. Come descritto nel doc. "MOL150-IY0049-L136 – Matrice delle Responsabilità", Impianto N°1 – Impianto Rivelazione Incendi, pagina 3, gli apparati in questione non sono oggetto della presente fornitura. E' in carico all'aggiudicatario della gara in oggetto, invece, la fornitura delle loro unità di comando.

Tali apparati, oltre al doc. "MV100P-PE-GFS-0101-18-C3 – Impianto rilevazione incendio e Gas Metano – Specifica tecnica", sono indicati anche nei seguenti schemi a blocchi:

MV100P-PE-NSK-3269-18-C1
MV100P-PE-NSK-3271-18-C1
MV100P-PE-NSK-3281-18-C1
MV100P-PE-TSK-3201-18-C1
MV100P-PE-TSK-3269-18-C1
MV100P-PE-TSK-3271-18-C1
MV100P-PE-MFK-3269-18-C1
MV100P-PE-MFK-3271-18-C1
MV100P-PE-MFK-3272-18-C1
MV100P-PE-CFK-3269-18-C1
MV100P-PE-CFK-3271-18-C1
MV100P-PE-CFK-3272-18-C1

5. Il documento "MV100P-PE-GFQ-0102-18-C0 – Computo Metrico Attività di Installazione" ha valore indicativo. E' infatti specificato in premessa a pagina 3: "Il presente computo metrico è puramente indicativo e non ha valore contrattuale. I concorrenti sono tenuti a verificarne l'adeguatezza sulla base delle prescrizioni minime previste dalle specifiche di progetto."

Quesito n. 6 pervenuto il 23.10.2014

Premesso che la norma UNI9795_2013, al punto 5.5.3.4 recita:

" (omissis) ...Le segnalazioni acustiche devono essere affiancate o sostituite da segnalazioni ottiche nei seguenti casi:

- Ambienti in cui il livello di rumore è superiore a 95dB(A).
- Ambienti in cui gli occupanti utilizzano protezioni acustiche individuali o possiedono disabilità di udito.
- Persone utilizzanti dispositivi quali audio guide (esempio musei).
- In installazioni dove le segnalazioni acustiche siano controindicate o non efficaci, o interessino un numero limitato di occupanti ... (omissis)"

Si chiede se nelle aree nelle quali è prevista l'installazione di sistemi di rivelazione incendio siano presenti ambienti riconducibili alle suddette caratteristiche; in caso affermativo, si chiede che siano specificati.

Risposta al quesito n. 6:

Nella documentazione di progetto tutti i segnalatori acustici sono affiancati da segnalatori ottici.

Quesito n. 7 pervenuto il 24.10.2014

Le sottoscritte società

-

-

per loro e per conto della loro costituenda Associazione Temporanea di Imprese concorrenti, in corso di registrazione, per la partecipazione alla gara di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Disciplinare di Gara, sono a porgere le seguenti richieste di chiarimento:
QUESITO 1

Facciamo riferimento all'art. 4.3.1 del Disciplinare di Gara ove si prevede in caso di ATI "il requisito sopra citato dovrà essere posseduto cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento ..., fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria".

Si chiede di voler chiarire se il requisito di capacità tecnica ivi previsto, in caso di ATI, possa ritenersi soddisfatto nel caso in cui (i) l'importo complessivo minimo delle forniture di Sistemi di Rilevazione e di Sistemi di Spegnimento eseguiti da tutti i soggetti appartenenti all'ATI negli ultimi 3 anni (i.e. Euro 8.400.000,00 + 5.600.000,00 = Euro 14.000.000,00) sia soddisfatto cumulativamente dai soggetti appartenenti all'ATI, fermo restando che la mandataria debba possedere tale requisito, cumulativamente considerato, in misura maggioritaria, oppure se è necessario, ai fini del rispettarsi tale requisito tecnico, che (ii) la mandataria possieda, in ogni caso, la parte maggioritaria sia del requisito di importo minimo dei Sistemi di Rilevazione Incendi (Euro 8.400.000,00) sia del requisito di importo minimo dei Sistemi di Spegnimento Incendi (Euro 5.600.000,00) e, analogamente, se ciascuna mandante debba possedere, a sua volta, sia il requisito dei Sistemi di Rilevazione Incendi sia quello di Spegnimento Incendi per le quote restanti.

In ogni caso, si chiede di sapere come il requisito del possesso in misura maggioritaria debba essere interpretato in caso di ATI costituita da 3 operatori, in particolare se la mandataria debba in tale caso possedere il requisito (in relazione all'importo cumulativo di Euro 14.000.000,00 ovvero a ciascuno degli importi minimi relativi a Sistemi di Rilevazione Incendi e di Spegnimento Incendi) per il 33,3% + 1%, oppure, in ogni caso, per il 50% + 1% di tali importi.

QUESITO 2

Sempre con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 4.3.1 del Disciplinare di Gara, si chiede di conoscere se i requisiti ivi

indicati siano da considerarsi validi al mero fine della qualificazione per la partecipazione alla gara e la presentazione della relativa offerta, oppure se debbano essere osservati anche ai fini di determinare la concreta quota di partecipazione dei concorrenti all'ATI e, quindi, delle rispettive percentuali di esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11) del Disciplinare.

In particolare si chiede conferma del fatto che in caso di ATI in cui la mandataria non possenga in misura sufficiente i requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 4.3.1 del Disciplinare di Gara (cumulativamente considerati ovvero ciascuno di questi, come oggetto del Quesito 1), questa possa ricorrere all'avvalimento per il tramite delle mandanti (una sola o entrambe) ai fini del "prestito" di uno o più di tali requisiti per la quota necessaria al possesso della parte maggioritaria degli stessi. In tal caso, il contratto di avvalimento intra ATI potrà essere formalizzato a mezzo di contratto di fornitura dei sistemi cui si riferiscono i requisiti medesimi.

Si chiede di sapere se, in tal caso, l'esecuzione della fornitura debba comunque essere eseguita in misura maggioritaria dalla capogruppo anche per il tramite del preventivo avvalimento ed acquisizione della quota maggioritaria di fornitura da una o entrambe le mandanti, ovvero se, una volta rispettato il requisito del possesso dei requisiti tecnici in misura maggioritari tramite avvalimento al mero fine della qualificazione per la partecipazione alla gara, i concorrenti possano liberamente determinare tra loro le rispettive quote di partecipazione all'ATI e, conseguentemente, possano le mandanti eseguire le forniture direttamente nei confronti della società committente in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione all'ATI e, quindi, eventualmente superiore ai requisiti spesi per la qualificazione dell'ATI in sede di offerta per la Gara, purché nei limiti dell'effettiva capacità tecnica di ciascuna di esse effettivamente posseduta ex art. 11 del Disciplinare di Gara.

QUESITO 3

Si chiede conferma del fatto se possa partecipare alla Gara e, in caso di aggiudicazione, eseguire le prestazioni oggetto del Bando, un'impresa che, pur in possesso del requisito di attestazione di qualificazione di cui all'art. 4.3.3 del Disciplinare di Gara, sia sprovvista del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 4.3.1, per soddisfare il quale si avvalga del ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie cui poi affiderà l'intera fornitura dei relativi Sistemi mediante contratti di appalto di fornitura.

Risposta al quesito n. 7:

QUESITO n. 1

Con riferimento al quesito n. 1, si rappresenta che, qualora il concorrente si presenti quale ATI orizzontale per la parte relativa alle forniture, l'impresa mandataria dovrà qualificarsi per la quota maggioritaria sia relativamente alle forniture analoghe di sistemi di rilevazione che a quelle dei sistemi di spegnimento.

In caso di tre operatori costituenti l'ATI concorrente, con quota maggioritaria si intende quella di valore percentuale superiore rispetto alle singole quote degli altri due operatori (potrebbe ad es. anche essere qualificata un'ATI orizzontale in cui la mandataria si qualifica per l'80%, una delle mandanti per 19% e l'altra per 1%).

QUESITO n. 2

Con riferimento al quesito n. 2, si rappresenta che, in ottemperanza ai principi indicati dal Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria n. 7 del 30 gennaio 2014, non deve necessariamente esserci corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione delle prestazioni, fermo restando, come precisato nella medesima sentenza, che, naturalmente, ciascuna impresa deve avere qualificazione per la parte che si impegna ad eseguire nel rispetto delle prescrizioni della *lex specialis*.

In ogni caso, si conferma che, ai fini della dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di capacità tecnica potrà farsi ricorso all'avvalimento interno tra la mandataria ed una o più mandanti, richiamandosi quanto già rappresentato in risposta al quesito n. 4, pervenuto il 3.10.2014 (sub quesito n. 3). In tal caso, il contratto di avvalimento relativo a requisiti di carattere tecnico, non potrà essere un mero contratto di fornitura, ma dovrà contenere, nell'oggetto, un'indicazione specifica e chiara di quali sono i mezzi e le strutture, il personale qualificato, le tecniche operative che vengono messe a disposizione del concorrente ai fini della qualificazione (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810 e Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6079).

QUESITO n. 3

Con riferimento al quesito n. 3, si precisa che l'avvalimento è un istituto di soccorso al concorrente in sede di gara, mentre l'affidamento (o meglio il sub affidamento) delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto è altra cosa rispetto all'avvalimento, in quanto riguarda la fase esecutiva dell'appalto, che avrà compimento dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione in capo all'aggiudicatario, munito di tutti i requisiti, eventualmente dimostrati mediante il ricorso all'avvalimento. Infine, si rammenta che le prestazioni oggetto di appalto relative alle forniture, qualora non eseguite in toto dal soggetto concorrente potranno essere subappaltate nel limite del 30%.

Quesito n. 8 pervenuto il 28.10.2014

Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 7) si chiede a codesto ente appaltante di confermare che i "Procuratori muniti di poteri di gestori risultanti dal certificato della C.C.I.A.A." per i quali si richiede il rilascio delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38 d.lgs. 163/2006, siano da intendersi – in conformità alla sentenza n.23/2013 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato – esclusivamente quei procuratori dotati di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che per sommatoria possano considerarsi equiparabili a quelli degli amministratori con rappresentanza della società.

Risposta al quesito n. 8:

Con riferimento al quesito in oggetto, si conferma che i procuratori tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b), c) ed m-ter) sono quelli, risultanti dal Certificato di iscrizione CCIAA che siano dotati di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così

che per sommatoria possano considerarsi equiparabili a quelli degli amministratori con rappresentanza della società.

Quesito n. 9 pervenuto il 30.10.2014

1. Nei documenti <MV100P-PE-MES-0135-TH-C0>, <MV100P-PE-NES-0135-TH-C0> e <MV100P-PE-CES-0135-TH-C0>, a pag. 19, è scritto "Le cassette con i morsetti devono essere dotate di scaldiglie anticondensa; a tale scopo sono dotate di doppi morsetti (entra-esci) di cui due fusibili per l'alimentazione delle scaldiglie stesse". Non trovando riscontro sugli schemi a blocchi, si chiede conferma dell'utilizzo di scaldiglie.
2. Nella specifica tecnica di cui al documento <MV100P-PE-GFS-0101-18-C3>, nel cap. 4.7 a pag. 26, sono richiesti sensori di temperatura PT100 nei cassoni; di tali dispositivi non si trova riscontro in altri documenti, compresi i computi e gli schemi a blocchi. Si chiede conferma dell'utilizzo dei sensori PT100 nei cassoni.
3. Nell'ultima versione ricevuta del documento <MOL150-IY0049-L136-Matrice-delle-responsabilit _new.pdf>, a pag. 6 sono indicati gli impianti di rivelazione incendio nelle Conche di Navigazione di Chioggia, Treporti e Malamocco. Di tali impianti non si trova menzione negli altri documenti, ed in particolare non si trova menzione di tali impianti negli schemi a blocchi, nei computi e nei disegni planimetrici. Si chiede pertanto che vengano fornite adeguate informazioni per il dimensionamento di tali impianti (planimetrie, eventuali schemi, ecc.).

Risposta al quesito n. 9:

In merito alle sue richieste si precisa come segue.

1. Nel caso in cui nella realizzazione del progetto di rivelazione incendi si dovesse ravvisare la necessit  di installare cassette metalliche per apparecchiature, queste, se provviste di morsetti, devono essere dotate di scaldiglie anticondensa cos  come descritto nei documenti <MV100P-PE-MES-0135-TH-C0>, <MV100P-PE-NES-0135-TH-C0> e <MV100P-PE-CES-0135-TH-C0> sopra citati.
L'alimentazione di tali scaldiglie, inoltre, sarebbe a carico dell'aggiudicatario della gara in oggetto.
2. Si conferma la fornitura ed installazione, a carico dell'aggiudicatario della gara in oggetto, dei sensori PT100 all'interno delle gallerie dei cassoni. Tali dispositivi, oltre che nella Specifica Tecnica MV100P-PE-GFS-0101-18-C3 sopra citata, sono rappresentati anche nei seguenti documenti:
 - MV100P-PE-NSK-3271-18-C1
 - MV100P-PE-NSK-3281-18-C1
 - MV100P-PE-NSD-4702-18-C1
 - MV100P-PE-NSD-4703-18-C1

 - MV100P-PE-TSK-3201-18-C1
 - MV100P-PE-TSK-3271-18-C1
 - MV100P-PE-TSD-4702-18-C1

- MV100P-PE-TSD-4703-18-C1
- MV100P-PE-MFK-3271-18-C1
- MV100P-PE-MFK-3272-18-C1
- MV100P-PE-MFD-4702-18-C1
- MV100P-PE-MFD-4703-18-C1
- MV100P-PE-CFK-3271-18-C1
- MV100P-PE-CFK-3272-18-C1
- MV100P-PE-CFD-4702-18-C1
- MV100P-PE-CFD-4703-18-C1

3. Tali impianti sono rappresentati nei seguenti documenti:

- MV100P-PE-TSK-3212-18-C1
- MV100P-PE-MFK-3226-18-C1
- MV100P-PE-CFK-3226-18-C1

Quesito n. 10 pervenuto il 31.10.2014

Con riferimento alla gara in oggetto, onde poter elaborare una proposta più competitiva, con la presente Vi preghiamo di voler concedere una proroga di 30 giorni sulla data di scadenza ad oggi prevista per il 12.11.2014.

Risposta al quesito n. 10:

Non sono previste ulteriori proroghe del termine per la presentazione delle offerte.